

COMUNE DI MANZIANA

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Manziana della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle
disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993,
di seguito indicato come "decreto 507", modificato con D.L. n. 250 del 28.6.1995
convertito in legge 8.8.1995 n. 349.

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 17 del regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1997 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessori di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per le abitazioni coloniche o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

DELIBERA

Di modificare l'articolo 3 comma 3 del "Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni" nel seguente modo : "*Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei cassonetti vicini ed a corrispondere la tassa con la riduzione di cui al successivo comma 4*".

Di aggiungere all'art. 3 il seguente comma 4: "*Tutto il territorio comunale è coperto dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione della località Mola, tutti i detentori di fabbricati in loc. Mola, soggetti alla tassa, avranno una riduzione del 70% della tariffa*".

Con votazione unanime, n. 16 voti favorevoli, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo n° 267/00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 18/12/2002

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa con la riduzione, secondo la percentuale seguente, sulla tariffa ordinaria in relazione alla distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione
70%

distanza dal contenitore più vicino
oltre 500 metri

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 del decreto 507;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

507

Art. 500

Art. 5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio

1. Le parti d'uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre aparti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1997 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - quando i condomini sono due : l'aumento è del 10%;
 - quando i condomini sono dieci: l'aumento è del 2%;
 - quando il numero dei condomini è ricompreso tra due e dieci la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'Amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

ficare l'art. 8 lettera c) del Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani come

parole "tutti i vani principali ed accessori", inserire: "ad esclusione dei soppalchi, i dall'Ufficio Tecnico come non abitabili";

- d** - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e** - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f** - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g** - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sede degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.
- h** - tutti vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compreso quelle relative a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali.

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o all'autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o nell'autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o allacciati alla rete idrica comunale.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Deduzioni

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1997.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1997.
3. Le aree scoperte adibite a verde sono soggette a tassazione per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è da computare nel limite del 25%.

DELIBERA

D'integrare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di Nettezza Urbana nel seguente modo:

modificare l'articolo 13 lettera a) nel seguente modo:

"abitazioni con unico occupante residente e loro pertinenze, riduzione del 30%."

Il presente provvedimento sarà attuativo a partire dal primo gennaio 2009;

Di seguito, con separata unanime votazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/07/2008

Art. 13 - Riduzione di tariffa

Con decorrenza 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- ↙ Vedi modif. Del. 43/08
- a- abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze: riduzione del 30%;
 - b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 15%;
 - c- abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno riduzione del 30%;
 - d- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore, riduzione del 30%;

Le riduzioni relative ai precedenti punti saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo vanno presentate per il 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni hanno effetto dal 1° gennaio.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

DELIBERA

D'integrare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di Nettezza Urbana nel seguente modo:

aggiungere all'articolo 15 dopo il punto 3 il seguente punto 4:

ai sensi del comma 3, art. 62 del D.Lgs 507 del 1993, la superficie tassabile per le seguenti categorie è così ridotta:

1. ambulatori dentistici, laboratori odontotecnici e radiologici riduzione del 10%;
2. ambulatori veterinari riduzione del 10%;
3. laboratori d'analisi riduzione del 10%;
4. lavanderie, tintorie non industriali riduzione del 20%;
5. laboratori fotografici riduzione del 10%;
6. autocarrozzerie e autofficine riduzione del 30%;
7. falegnamerie e fabbri riduzione del 30%;
8. elettrauto e radiatoristi riduzione del 30%;
9. attività commerciali o depositi ad essi collegati ove vengono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani riduzione del 20%;
10. collegi, convitti, case di cura e gerontocomi riduzione del 20%.

La riduzione della superficie tassabile sarà concessa dietro richiesta e a seguito di idonea documentazione attestante lo smaltimento di detti rifiuti attraverso ditte specializzate.-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 17/01/2007

54/100
Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Vizzi) su n. 13 presenti e votanti;


DELIBERA

D'integrare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di Nettezza Urbana nel seguente modo:

aggiungere all'art. 16 dopo il punto 2 il seguente comma:

Punto 3
"La Giunta Comunale, in accordo con il Funzionario Responsabile, su specifica richiesta, può concedere, dietro opportuni accertamenti, una riduzione sul pagamento della tassa annua, fino al 100% dell'importo, a favore degli utenti che dimostrano dietro presentazione di atti e documenti di versare in condizioni di grave indigenza. Detto abbuono sarà consentito soltanto per l'abitazione principale e le sue pertinenze dove l'utente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con successiva separata votazione, n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Vizzi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma della legge 142/90 data l'urgenza di provvedere.



Art. 15 - Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo:

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
- 2) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- 3) i locali destinati a raccolta e a deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Art. 16 - Riduzioni individuali

* vedi integrazione D.C.C. 54/99

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico - organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione del 20%;

b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: riduzione sino al 20%;

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta Comunale per quanto attiene la lettera a) e con provvedimento del Funzionario Responsabile per quanto attiene la lettera b) su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall'Ufficio tributi.

A
B

Art. 17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4 e dall'art. 67, comma 3°, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 21 - Tariffazione dal 1° gennaio 1996

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. La Giunta Comunale determinerà con efficacia dal 1° gennaio 1996:
- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
 - le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 22 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 21, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 23 - Unità immobiliare ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 24 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera. Per temporaneo possesso si intende l'uso inferiore a 183 giorni anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 25 comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

Art. 25 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24 l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 26 - Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

Art. 27 - Norma transitoria per le prime denunce.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 25 e 26, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30.9.1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 28 - Modalità dei rimborsi

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 29 - Il Funzionario responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il Funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A** - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- B** - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del Funzionario responsabile della gestione del tributo istituire, in luogo dei predetti registri, un unico registro con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

COMUNE DI MANZIANA
Provincia di Roma

Copia Deliberazione del Consiglio
Comunale

N. 86 del Reg.
Data 29.9.1995

OGGETTO: Regolamento Comunale applicazione tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune,

Alla prima convocazione in sessione ordinaria partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ceciarelli Mariano Augusto	PRESENTE	
Bruni Domenico	PRESENTE	
Fusillo Carlo	PRESENTE	
Lucherini Vincenzo		ASSENTE
Marasco Vittorio	PRESENTE	
Piras Vincenzo	PRESENTE	
Quitadamo Luigi	PRESENTE	
Rossi Antonio	PRESENTE	
Salvatori Vincenzo	PRESENTE	
Senesi Anna	PRESENTE	
Tesauo Emilia	PRESENTE	
Vannini Adriano	PRESENTE	
Annibali Franco	PRESENTE	
Baldini Mauro	PRESENTE	
Mancini Generoso	PRESENTE	
Micheli Ilario	PRESENTE	
Tedeschini Lalli Livia	PRESENTE	

PRESENTI N. 16
ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Mariano Augusto Ceciarelli.

Assiste il Segretario comunale Dott. ssa Francesca Trojsi

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica

Premesso che sull'oggetto della presente:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, ha espresso parere **favorevole**;
- il responsabile della ragioneria, per la regolarità contabile, ha espresso parere **favorevole**;
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ha espresso parere **favorevole**;

Illustra l'argomento l'assessore Quitadamo che ricorda che il regolamento in oggetto è stato quello che ha avuto più modifiche, che hanno reso indispensabile reimpostare integralmente il testo onde recepire in maniera organica le norme che regolano il servizio. Il precedente regolamento, tra l'altro, inseriva forzatamente alcune norme che da oggi sono disciplinate dal regolamento del servizio nettezza urbana.

I tre provvedimenti legislativi ultimi non hanno permesso, per la rapida esecuzione avutasi, di effettuare un lavoro formalmente bello, tuttavia corretto sotto il profilo tecnico.

Si sono stabiliti dei concetti di fondo che, pur avendo applicazione temporale fra di loro differenziata, permettono di avere un quadro di quale sarà per il futuro (cioè a partire dal 1997) l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani.

Si conferma:

- che la tassa va applicata per gli utenti che utilizzano i cassonetti o trespoli che siano a distanza non superiore a 500 metri dalla zona delle abitazioni;
- che non sono soggetti alla tassazione i locali e le aree che per loro natura o uso non possono produrre rifiuti, quelli per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti, i locali adibiti a sedi, uffici o servizi comunali o per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- le parti comuni dell'edificio per i condomini, con l'obbligo di effettuare la denuncia. In mancanza, a partire dall'1.1.1997, la tassa è computata dal Comune con aumento del 10% (fino a due condomini) o del 2% per 10 o più condomini. Ciò vale anche per le multiproprietà.

Ricorda che fra le maggiori novità:

- si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati: la casistica è quanto mai ampia. Per maggiore chiarezza camere, sale cucine, ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc. per le abitazioni; tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali o per l'esercizio di arti e mestieri; tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, ristoranti, locande, trattorie, collegi, ecc. fino ai vani principali, accessori e pertinenze nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- Si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, ecc.; distributori di carburante comprese le aree relative a servizi complementari. Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi, ad eccezione dell'area sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport; qualsiasi altra area, anche se del demanio o del Comune se adibita ad uso privato o ad altri usi indicati prima.

Fra le aree tassabili, sono state incluse quelle adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è da computare al 25%.

Anche per questo tributo è stata prevista la figura del Funzionario responsabile, che va designato dal Segretario Comunale. Tale Funzionario ha i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. E' tenuto ad istituire due registri per l'annotazione, in ordine cronologico, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed altro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati per la tassa giornaliera di smaltimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del decreto dispone che i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;

Rilevato che secondo quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 79 del D.Lgs n. 507/1993 il regolamento per l'applicazione della tassa deve essere adottato od adeguato entro il 30 giugno 1994, fatto salvo quanto dall'articolo predetto previsto con successiva scadenza;

Visto il testo del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni formato dal responsabile del servizio tributi con la collaborazione degli uffici comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta Comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

Visto l'art. 32, secondo comma, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche apportate con la legge 8.8.1995 n. 349 e con il D.L. 7.9.1995 n. 373;

Visto lo statuto del Comune;

All'unanimità di voti legalmente resi, n. 16 presenti e votanti;

DELIBERA

I - Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di n. 30 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto;

II - Di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma terzo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

A questo punto il Presidente propone di invertire l'ordine del giorno, trattando il punto 6 per permettere una pausa all'Assessore Quitadamo, che dovrà relazionare anche il punto 5;

L'Assemblea approva all'unanimità.

CC N. 86/29.9.1995

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
F.to D. Bruni

PRESIDENTE
F.to M.A. Ceciarelli



Il Segretario
F.to F. Trojsi

<p>Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 19 OTT. 1995 e spedita copia alla Sezione di Controllo il 19 OTT. 1995 Prot. N. 11103</p> <p>IL SEGRETARIO</p>	<p>Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.</p> <p>Li, _____</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
--	--

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo


Li **19 OTT. 1995**

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

<p>- Regione Lazio - Sez. Controllo Atti EE.LL. - Visto: Nulla da osservare nella seduta del _____ verbale n. _____</p> <p>Il Presidente F.to _____</p> <p>- Sospesi i termini di esecutività dalla Regione Lazio Sez. Controllo Atti EE.LL. per chiarimenti, giusta</p> <p>- Disposto riesame dalla Regione Lazio Sez. Controllo Atti EE.LL. nella seduta del verb. n. _____, giusta</p> <p>- Annullata dalla Regione Lazio Sez. Controllo Atti EE.LL. nella seduta del verb. n. _____ giusta</p> <p>Il Segretario _____</p> <p>Data _____</p>

<p>Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni e non essendo intervenuto provvedimento di annullamento, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, da parte della Sezione Regionale di Controllo, che ha ricevuto l'atto/i chiarimenti il giorno _____</p> <p>Il Segretario _____</p> <p>data _____</p>



COMUNE DI MANZIANA
Prov. di Roma

Uff. Tributi

Prot. 13578

Al Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Dir. ne Cen. le per la Fiscalità Locale
Viale Europa 242
00144 Roma

Oggetto:
Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507- Tassa di Nettezza Urbana art. 68 comma 3 e art. 69 comma 4.-

In Ottemperanza a quanto in oggetto, si trasmette:

- 1) Copia del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di Nettezza Urbana;
- 2) Delibera del C.C. n° 86 del 29.9.1995 per l'approvazione del Regolamento;
- 3) Delibera della G.C. n° 652 del 30.9.1995 e n° 772 del 23.11.1995 per la determinazione delle tariffe.

Distinti saluti.

Manziana, 19.12.1995

Il Responsabile del Servizio
Rag. Carlo Vannini

RAGIONIERE COMUNALE
Carlo Vannini

L'originale dentro il plico del servizio

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

Raccomandata Vaglia

Assicurata

Facco

di L.

Spedito il

20/12

dall'Ufficio di

Manziana

indirizzato a

Ministero delle Finanze

Fiscalità Locale Viale Europa Roma

via compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

*ricevuto
riscosso*

MINISTERO FINANZE

★ 27 DIC. 1995 ★

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma UFF. ACCETTAZIONE CORR.

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento